



Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532216

tribunale.pescara@giustizia.it prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Prot. n. 2039/2023.U

Pescara, 26 luglio 2023

Al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila
L'Aquila
prot.ca.laquila@giustiziacert.it

OGGETTO: QUESITO IN ORDINE AL VERSAMENTO DEL C.U. E DELL'ANTICIPAZIONE FORFETTARIA IN SEDE D'ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA A FAVORE DELLA PARTE AMMESSA AL P.S.S.

Con riferimento all'oggetto, si richiedono gli opportuni chiarimenti in ordine alla doverosità dell'adempimento fiscale in menzione a seguito di mediazione conclusasi con esito positivo.

La questione origina dalle osservazioni - che si allegano - pervenute a questo Ufficio da parte di taluni difensori interessati in prima persona alla tematica, in quanto depositari delle richiamate istanze di liquidazione, incardinate presso il Registro V.G. come autonomo ricorso, trattandosi di istanza succedanea alla conclusione della mediazione positivamente espletata e destinata pertanto a non confluire in alcun fascicolo telematico contenzioso.

Sul punto occorre anzitutto rilevare quanto segue:

- considerato preliminarmente che, nelle ipotesi in esame, figurano in qualità di ricorrenti i difensori istanti, in favore dei quali è emesso il conseguente provvedimento di liquidazione, di talché l'iscrizione a ruolo dell'istanza sembra *prima facie* esorbitare dal perimetro applicativo dell'art. 131 T.U. n. 115/2002;
- rilevato, tuttavia, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2022 di ritenuta illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, T.U. Spese di Giustizia, ha stabilito

che il Patrocinio a Spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo, trattandosi di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l'effettività del diritto ad agire e difendersi in giudizio rispetto alla previsione normativa che impone prima di adire la giurisdizione di effettuare il preventivo tentativo di *mediazione* e questo si concluda con l'accordo, rimanendo altresì ferma la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie;

- visto altresì il D.M. n. 147/2022, emesso dal Ministro della Giustizia in data 13/08/2022 e introduttivo di apposita tabella relativa alla liquidazione dei compensi del P.S.S. relativamente al "Procedimento di mediazione" con intervenuta conciliazione della lite;
- ritenuto in conclusione che, pur apparendo incoerente l'imposizione dell'adempimento fiscale in una ipotesi che - per converso - ove iscritta per insuccesso della mediazione avrebbe esonerato il difensore dal pagamento di qualsiasi contributo (in quanto prenotabile a debito a carico della parte ammessa al P.S.S., regolarmente iscritta al Registro Contenzioso), non è tuttavia dato rinvenire, allo stato, alcuna norma positiva che stabilisca in via esplicita una esenzione dal pagamento a favore dell'avvocato istante, con conseguente necessità per l'Ufficio - in difetto di disposizioni di segno contrario - di procedere alla riscossione del C.U. e dell'anticipazione forfettaria, fermo il rimborso dei relativi importi in sede di successiva liquidazione ad opera del giudice.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si richiedono pertanto i necessari chiarimenti, al fine di dirimere eventuali contrasti interpretativi sul punto e di assicurare una proficua ed equa gestione nel prelievo e nell'eventuale recupero delle dovute spese di giustizia a norma di legge.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Natali

